



Ambiti del registro regionale delle ODV

Ambito sociale

Rientrano in questo ambito le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società; assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico; educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate.

Ambito socio-sanitario

Rientrano in questo ambito le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del edesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.

Ambito tutela dei beni culturali e ambientale

Rientrano in questo ambito le attività direttamente e concretamente rivolte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale; recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono; tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico; salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad es.: addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in alta montagna, etc.).

Ambito soccorso e protezione civile

Rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN PIU' AMBITI DEVONO INDICARE QUELLO DELL'ATTIVITA' PREVALENTE

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI ISCRIVIBILI

Sono iscrिवibili al registro regionale le organizzazioni con **sede legale nel territorio regionale** che:

1) si avvalgano per il raggiungimento dello scopo sociale in modo **determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.**

Sono pertanto iscrिवibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo rispetto a quelle erogate da eventuali prestazioni retribuite.

Non sono invece iscrिवibili organizzazioni alle quali aderiscono quali associati soggetti collettivi.

2) operino mediante **prestazioni personali a favore di altri soggetti** ovvero di **interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità**.

Non sono iscrivibili le organizzazioni che svolgono attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali; non sono altrimenti iscrivibili quelle organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano in appoggio ad iniziative gestite da altri soggetti o che condizionino il beneficio di prestazioni derivanti dall'attività sociale al pagamento della quota associativa.

3) siano dotate di **autonomia sotto il profilo gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo, processuale...**

Non sono pertanto iscrivibili entità prive di soggettività propria che costituiscono mere articolazioni organiche e/o periferiche di organizzazioni complesse;

4) siano **liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta**

Sono pertanto iscrivibili anche le fondazioni a base associativa, costituite da persone fisiche, i cui organi esecutivi siano nominati dall'assemblea e alla medesima sia attribuito il ruolo di organo sovrano.

Non possono invece essere iscritti al registro soggetti aventi natura pubblica.

5) siano **costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi**

Sono escluse le ONG che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di raccolta fondi o la cui attività di volontariato non risulta concretamente svolta nel territorio regionale.

Non sono iscrivibili le associazioni che, pur costituite da un periodo superiore ai sei mesi, non abbiano ancora posto in essere alcun intervento concreto.

Sono invece iscrivibili le associazioni che, pur costituite ufficialmente da meno di sei mesi, sono in grado di dimostrare la precedente operatività (attraverso documentati interventi concreti svolti in passato e rendiconto economico o situazione contabile adeguata).

6) **La denominazione ufficiale, ovvero l'acronimo** dell'Organizzazione richiedente **non dovrà dare adito a incertezze o problemi di identificazione e/o generare possibili confusioni** con la denominazione di altre organizzazioni, strutture o enti, anche istituzionali; in particolare di carattere economico, pubblico, partitico o sindacale, religioso, confessionale, ecc...

ORGANISMI DI SECONDO LIVELLO

Si conferma l'iscrivibilità al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di organismi di coordinamento e collegamento quale sia la denominazione assunta, a condizione che raggruppino almeno quattro aderenti.

Tali soggetti possono essere composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e organizzazioni di volontariato "iscrivibili" (che possiedono quindi i requisiti per l'iscrivibilità al registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà).

Non è possibile prevedere organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali...).

IL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE/CONFERMA/CANCELLAZIONE E' QUELLO DETERMINATO DALLA L.R. 40/93 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI